

BANDO DI GARA

Rilascio dell'autorizzazione amministrativa, mediante Convenzione ai sensi della l.r. 15/1988, per il servizio di trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) stagione invernale 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 ed eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016.

SCHEMA DEI DATI ESSENZIALI

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Valgrisenche (AO) – Località Capoluogo, 9 – 11010 VALGRISENCHE (AO).
Tel. 0165/97105 – Fax 0165/97186.
Responsabile della Procedura di Affidamento – Dott.ssa Cecilia PLAT.

OGGETTO: Rilascio dell'autorizzazione amministrativa mediante Convenzione ai sensi della l.r. 15/1988 per il servizio di trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) stagione invernale 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 ed eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016.

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 83 D. Lgs. 163/2006).

CIG: 3275963230

IMPORTO DA CORRISPONDERE AL COMUNE AI FINI AUTORIZZATIVI: Euro 65,00 a rotazione .

IMPORTO A BASE D'ASTA : Euro 15.000,00 (Euro 3.000,00 annui).

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE: 3 anni con decorrenza dal 20 dicembre 2011.

RINNOVO EVENTUALE : ulteriori 2 anni.

MODALITA' DI CONSEGNA DELL'OFFERTA:

- Mediante servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
- Mediante l'ausilio di società, agenzie o ditte autorizzate dal competente Ministero;
- Mediante consegna a mano direttamente presso la stazione appaltante;
- In auto-prestazione.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:

21 ottobre 2011 ore 12:00

PRIMA SEDUTA PUBBLICA:

24 ottobre 2011 ore 9:30

I DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. La procedura ha per oggetto il rilascio dell'autorizzazione amministrativa mediante Convenzione ai sensi della l.r. 15/1988 per il servizio di trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) stagione invernale 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 ed eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2014/2015 – 2015/2016.
L'operatore economico autorizzato all'esercizio delle attività di trasporto sciatori dovrà corrispondere la somma di € 65,00, Iva esclusa, per ogni rotazione effettuata, nell'ambito della singola annata operativa.
L'esecutrice del servizio s'impegna a mantenere agibile l'aviosuperficie di Bonne.
Il servizio di aviotrasporto di sciatori potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle 16,00 ed avrà decorrenza il 20 dicembre e di ogni anno e termine il 15 maggio dell'anno successivo.

2. Il bando di gara è disponibile sul profilo del committente www.comune.valgrisenche.ao.it e sul profilo della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it.

II NORME CHE DISCIPLINANO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:
 - Bando di gara;
 - Schema di Convenzione;
 - Normativa vigente in materia con particolare riferimento alla l.r. 15/1988.
2. Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire, a scelta dell'ente appaltante, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, mediante una combinazione di tali mezzi. Nel caso di specie, la stazione appaltante provvederà a comunicare ogni circostanza ed ogni notizia inerente alla presente procedura mediante trasmissione via fax o via e-mail ed in subordine mediante posta ordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 i concorrenti autorizzano, mediante dichiarazione, la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione a mezzo fax ed inerente all'aggiudicazione definitiva, alle esclusioni, alla stipula del contratto. Il concorrente, quindi, indica il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
4. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana o in lingua francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

III QUADRO ECONOMICO

1. L'importo del canone annuo posto a base di gara è di € 3.000,00 annui Iva esclusa, per un massimo di una durata di 3 (tre) anni, rinnovabile di un ulteriori 2 (due) anni, quindi per complessivi €. 15.000,00, Iva esclusa.

Quadro economico:

Importo annuo a base d'asta del contratto	Durata	Importo totale
Euro 3.000,00 pari a 2 ore di volo.	3+2 anni	Euro 15.000,00 oltre Iva.

IV REQUISITI DI ORDINE TECNICO ED ECONOMICO OCCORRENTI PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. I concorrenti devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria nonché adeguata capacità tecnica e professionale in relazione alle prestazioni oggetto di appalto.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 del D. Lgs 163/2006 e della normativi vigente di settore, ai fini della regolare ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono, **a pena di esclusione:**

1.1. Per quanto attiene alle condizioni giuridiche

a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria o artigianato e agricoltura competente per territorio, per la tipologia di attività prevista nella presente procedura. A tale proposito, qualora l'operatore risulti iscritto presso una Camera di Commercio diversa dalla Camera valdostana, dovrà provvedere ad aprire una apposita unità locale per le attività di cui trattasi presso la sede valdostana, prima della stipula della Convezione. Se si tratta di soggetto di altro stato membro, l'iscrizione deve essere provata secondo le modalità vigenti nello stato di residenza;

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

b) essere in possesso della licenza COA (certificato di operatore aereo) e COLA (lavoro aereo) in corso di validità.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

1.2. Per quanto attiene alle capacità economica, finanziaria e tecnica

a) possedere idonea certificazione UNI EN ISO 9001-2008 (sistema gestione qualità) valida per COA (certificato di operatore aereo) e COLA (lavoro aereo) in corso di validità;

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

b) possedere la certificazione di approvazione a norme PAR 145 e avere una base di manutenzione di base ubicata nel territorio della Valle d'Aosta;

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

c) aver realizzato un fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi pari almeno a Euro 1.950.000,00.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito può essere soddisfatto dai componenti nel loro complesso, senza requisiti minimi in capo al mandatario e al mandante. Il mandatario, comunque, deve possedere o spendere il requisito stesso nella misura maggioritaria.

d) avere idonee referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, se il concorrente non è in grado per giustificati motivi (ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 3 anni) di presentare le referenze richieste, può provare la capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante quale, a mero titolo esemplificativo, copia autentica dei bilanci degli ultimi tre esercizi. Spetta alla stazione appaltante valutare in concreto se sussistono i giustificati motivi. Le referenze devono essere allegate, pena l'esclusione, in originale.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

e) avere nel proprio organico, risultante da documento idoneo, almeno due piloti in possesso dell'abilitazione al volo in montagna e tecnici certificati L.M.A.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

f) avere la proprietà di un ponte radio e n. 30 radio con licenza ministeriale.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito può essere soddisfatto dai componenti nel loro complesso, senza requisiti minimi in capo al mandatario e al mandante.

g) avere la disponibilità documentabile delle seguenti attrezzature minime:

- 60 zaini Air Bag ABS Lavinem Sistem;
- mezzo di trasporto 9 posti per il trasporto degli utenti con eventuale mezzo sostitutivo che, in ogni caso, garantisca la regolarità e continuità del servizio.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito può essere soddisfatto dai componenti nel loro complesso, senza requisiti minimi in capo al mandatario e al mandante.

h) impegno ad ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 3, lettera c), della legge regionale 15/1988 e s.m.i..

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

i) aver la proprietà o l'esercizio di almeno 2 (due) aeromobili elicotteri con le seguenti caratteristiche minime pari a : peso massimo al decollo \geq 2250 kg e potenza massima al decollo \geq 557 kw, mezzi che siano disponibili e non vincolati ad altri appalti e servizi.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito può essere soddisfatto dai componenti nel loro complesso, senza requisiti minimi in capo al mandatario e al mandante.

l) nel manuale operativo aziendale avere la procedura di addestramento al personale dipendente e non per le operazioni di eliski.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

m) avere nel proprio organico deputato al servizio il direttore operativo con esperienza di volo in montagna.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

3. La stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, senza che tale richiesta sia ritenuta lesiva della *par condicio*.

V

REQUISITI DI ORDINE GENERALE OCCORRENTI PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che versano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente sono esclusi coloro :

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (*disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.*);
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. I concorrenti, in particolare, devono, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, a pena di esclusione, indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

4. Ai fini del comma 1, lettera g), dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
5. Ai fini del comma 1, lettera i), dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (*ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008*) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni la stazione appaltante chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
7. La stazione appaltante si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato della stazione appaltante stessa.
8. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D. Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006.
9. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, ma comunque nell'Unione Europea, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti non italiani, quindi, allorché vengono invitati a fornire tali documenti devono procedere alla consegna degli stessi entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena la non aggiudicazione della gara. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

VI DOCUMENTI DI GARA PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI

1. Il concorrente deve dichiarare di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, ivi compreso il capitolato prestazionale, di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, il bando di gara, gli elaborati posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta tecnica ed economica effettuata.
2. Copia della documentazione posta a base di gara è disponibile presso la stazione appaltante, sul profilo del committente e sul sito www.regione.vda.it.

VII TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE

1. I plichi, sigillati sui lembi **di chiusura e di costruzione** secondo le modalità di cui al presente bando e corredati della documentazione necessaria, devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:

ore 12:00 del giorno 21 ottobre 2011

al seguente indirizzo:

Comune di Valgrisenche
Località Chez Capoluogo, 9 – 11020 VALGRISENCHE (AO)

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in prima seduta pubblica il giorno **24 ottobre 2011**, con inizio delle operazioni alle **9:30** presso la sede del Municipio.

2. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte:
 - i legali rappresentanti del concorrente;
 - i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
 - i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega auto-certificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

VIII

PROCEDURA DI GARA E ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. In seduta pubblica si procederà:

- all'apertura del plico principale contenente le 3 (tre) buste "A – *documentazione amministrativa*", "B – *offerta tecnica*", "C – *offerta economica*", verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando;
- alla verifica che all'interno del plico siano presenti le 3 (tre) buste denominate nel modo indicato nel presente bando di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;
- ad aprire la busta "A – *documentazione amministrativa*", verificarne il contenuto, previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione giudicatrice o dei componenti il seggio di gara, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel bando di gara.
- ad aprire la busta "B – *documentazione tecnica*", verificarne il contenuto e documentare in apposito verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione giudicatrice o dei componenti il seggio di gara per l'apertura della documentazione amministrativa;

In seduta riservata si procederà:

- ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la commissione giudicatrice procederà nei modi indicati dal presente bando.

In seduta pubblica si procederà:

- alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti;
- ad aprire la busta "C – *offerta economica*", verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara. Alla lettura delle offerte economiche ed all'attribuzione del relativo punteggio;
- a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;
- a verificare se l'offerta economicamente più vantaggiosa è sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in caso di sospetta anomalia a chiudere la seduta e procedere ai sensi delle stesse disposizioni normative;
- qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia ad aggiudicare provvisoriamente la gara;
- qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa risulti sospetta di anomalia ad agire ai sensi degli articoli 86 e ss. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. La prima seduta pubblica si terrà il giorno **24 ottobre 2011** con inizio delle operazioni alle ore **9:30**. Le successive sedute pubbliche verranno comunicate nei modi e nei termini di cui all'art. II.

Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte:

- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
- i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
- i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

3. La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.
4. La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

IX CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza al criterio stabilito dall'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:

A – Progetto Tecnico e di Gestione del Servizio -
punteggio massimo attribuibile pari a 85.

B - Offerta economica -
punteggio massimo attribuibile pari a 15.

3. In particolare i concorrenti dovranno redigere le soluzioni progettuali di cui ai criteri A e B alla stregua dei seguenti elementi:

A – PROGETTO TECNICO E DI GESTIONE DEL SERVIZIO – punteggio massimo attribuibile 85:

Il concorrente deve predisporre un piano di gestione del servizio con riferimento:

- A.1 – Soluzioni finalizzate alla gestione del servizio e dei mezzi - punteggio massimo attribuibile 35;
- A.2 – Struttura operativa per l'erogazione del servizio. - punteggio massimo attribuibile 20;
- A.3 – Caratteristiche migliorative dei mezzi e delle strumentazioni tecniche dei mezzi messi a disposizione per il servizio - punteggio massimo attribuibile 20;
- A.4 - Certificazioni aziendali e qualità in possesso del concorrente- punteggio massimo attribuibile 10;

N.B.

Negli elaborati costituenti offerta tecnica non dovranno, a PENA DI ESCLUSIONE, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

N.B.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione della Convenzione, la stazione appaltante si riserva di sottoporre a validazione le proposte tecniche.

N.B.

Ogni elaborato deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, sul frontespizio dai legali rappresentanti dei concorrenti. In caso di ATI è sufficiente la sottoscrizione del capogruppo.

B – OFFERTA ECONOMICA – punteggio massimo attribuibile pari a 15..

Per quanto concerne l'offerta economica, il concorrente deve indicare l'importo offerto a favore del comune a titolo di ore di volo, considerando quale base d'asta un numero di ore pari a 2 per un importo minimo di Euro 3.000,00 annui (1.500,00/ora). **Non sono ammesse offerte in diminuzione.**

4. La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella disciplina di gara, così come disposto dall'art. 86 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
6. In caso di offerte con pari punteggio, l'amministrazione procederà al sorteggio pubblico.
7. L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà prioritariamente in relazione agli elementi di natura qualitativa. Successivamente, una volta stabilito il punteggio relativo, verranno valutate le offerte di carattere quantitativo.
8. I punteggi verranno determinati applicando la seguente formula:

$$k_i = (A.1.i + A.2.i + A.3.i + A.4.i) + (B.i \times 15)$$

dove :

- k_i indica il punteggio attribuito al concorrente i -esimo.
- $A.1.i + A.2.i + A.3.i + A.4.i$ indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i -esimo dai componenti della commissione nel seguente modo:
 - Ogni commissario per ogni singolo criterio attribuisce un coefficiente variabile tra zero ed uno.
 - Una volta attribuiti i singoli coefficienti la commissione stabilirà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
 - Ottenuta la media dei coefficienti, la commissione riporterà ad uno la media più alta e proporzionerà a tale media massima le medie provvisorie prima determinate.
 - Ottenute le medie definitive moltiplicherà le stesse per il fattore ponderale previsto per ogni criterio e sub criterio ottenendo il relativo punteggio.
- $B.i$, indica l'elemento di natura quantitativa inerente al **PREZZO offerto**, il cui coefficiente sarà attribuito attraverso **interpolazione lineare** tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore del prezzo più conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara.

X

MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE

1. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato nel presente disciplinare, **a pena di irricevibilità**, mediante:
 - Consegna a mano;
 - Servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
 - Società, agenzie e ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni;
 - In auto prestazione.
2. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, **pena l'irricevibilità**, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative.
3. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta **avviene a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara:
 - **rileva la data di ricezione del plico** da parte dell'incaricato della stazione appaltante.
4. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, **la stazione appaltante non ha l'obbligo** di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.
5. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

6. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono essere, **pena l'esclusione**, idoneamente sigillati **con ceralacca o nastro adesivo trasparente** sui lembi di chiusura e costruzione delle buste e devono recare all'esterno i seguenti dati:
- Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
 - Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
 - Il seguente oggetto della gara: **“Offerta tecnica per la gara d'appalto relativa al servizio di trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) del comune di Valgrisenche.– NON APRIRE”**
7. **Penale l'esclusione**, i plichi devono contenere al loro interno **tre buste** a loro volta idoneamente sigillate **con ceralacca o con nastro adesivo trasparente sui lembi di costruzione e di chiusura**, così denominate:
- BUSTA A – Documentazione amministrativa
BUSTA B – Offerta tecnica.
BUSTA C – Offerta economica.
8. La prima busta deve recare all'esterno i seguenti dati,
- BUSTA A – Documentazione amministrativa **per la gara d'appalto relativa al servizio di trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) del comune di Valgrisenche.**
 - Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).
9. La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati,
- BUSTA B – Offerta tecnica per la gara d'appalto relativa al **servizio di trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) del comune di Valgrisenche.**
 - Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).
10. La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati,
- BUSTA C – Offerta economica **per la gara d'appalto relativa al servizio di trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) del comune di Valgrisenche.**
 - Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

XI CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La busta “A” deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 74 D. Lgs. 163/2006:

A - Una Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del concorrente, attestante, ai sensi dell'art. 39 del D Lgs 163/2006, l'iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con il relativo codice e che indichi, altresì:

- natura giuridica;
- denominazione;
- sede legale;
- domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- oggetto dell'attività;
- generalità degli amministratori in carica;
- codice fiscale/partita Iva;

In caso di **concorrente “gruppo”** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, **pertanto ogni componente deve produrre una propria dichiarazione.**

B – Una Dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante del concorrente, con la quale dichiara *di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, ivi compreso lo schema di convenzione, di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, il bando di gara, gli elaborati posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta tecnica ed economica effettuata.*

In caso di **concorrente “gruppo”** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve produrre una propria dichiarazione.

C - Una Dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del concorrente, con la quale lo stesso dichiara di non trovarsi, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

In caso di **concorrente “gruppo”** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve produrre una propria dichiarazione.

D - Una Dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del concorrente, con la quale lo stesso attesta che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro nei confronti degli enti previdenziali, indicando il numero di posizione e la sede dell'ente previdenziale di competenza.

In caso di **concorrente “gruppo”** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve produrre una propria dichiarazione.

E - Una Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante del concorrente, con la quale lo stesso attesta l'inesistenza di cause di esclusione previste dall'art. 38 del D Lgs 163/2006. Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati dallo stesso art. 38, lettere b, c ed mter), e quindi:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico (ovvero, con riferimento ai soci, il socio di maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci), se si tratta di altro tipo di società.

Oppure una dichiarazione nella quale gli stessi specificano se sussistono condanne o situazioni previste dalla stessa norma indicando, altresì, le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

N.B. In ordine ai soggetti cessati il divieto opera nei confronti di coloro che dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (si rinvia al contenuto dell'art. 38 citato ai fini della completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).

In caso di **concorrente “gruppo”** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni singolo soggetto di ogni singolo componente deve produrre una propria dichiarazione.

F- Le Referenze Bancarie In Originale previste dal presente bando (art. IV).

In caso di **concorrente “gruppo”** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente deve produrre le proprie referenze.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del dlgs 163/2006 le referenze bancarie devono essere allegate in originale già in sede di offerta a pena di esclusione. Si rinvia a quanto stabilito dalla citata disposizione normativa e all'art. IV, comma 2, lett. d).

Qualora non sia possibile presentare le due referenze richieste per i motivi di cui all'art. 41 del D.Lgs 163/2006 o per altri motivi, il concorrente deve produrre, **a pena di esclusione**, altro documento attestante la affidabilità dell'operatore quale, a mero titolo esemplificativo, copia autentica dei bilanci degli ultimi tre esercizi.

G - Una Dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante del concorrente, con la quale lo stesso attesta di essere in possesso dei requisiti speciali minimi previsti in gara ai fini della regolare partecipazione (art. IV) ed invero:

- di essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria o artigianato e agricoltura competente per territorio, per la tipologia di attività prevista nella presente procedura. A tale proposito, qualora l'operatore risulti iscritto presso una Camera di Commercio diversa dalla Camera valdostana, dovrà provvedere ad aprire una apposita unità locale per le attività di cui trattasi presso la sede valdostana, prima della stipula della Convezione. Se si tratta di soggetto di altro stato membro, l'iscrizione deve essere provata secondo le modalità vigenti nello stato di residenza. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

- di essere in possesso della licenza COA (certificato di operatore aereo) e COLA (lavoro aereo) in corso di validità. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

- di possedere idonea certificazione UNI EN ISO 9001-2008 (sistema gestione qualità) valida per COA (certificato di operatore aereo) e COLA (lavoro aereo) in corso di validità. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

- di possedere la certificazione di approvazione a norme PAR 145 e avere una base di manutenzione di base ubicata nel territorio della Valle d'Aosta. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

- di aver realizzato un fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi pari almeno a Euro 1.950.000,00. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito può essere soddisfatto dai componenti nel loro complesso, senza requisiti minimi in capo al mandatario e al mandante. Il mandatario, comunque, deve possedere o spendere il requisito stesso nella misura maggioritaria.

- di aver nel proprio organico, risultante da documento idoneo, almeno due piloti in possesso dell'abilitazione al volo in montagna e tecnici certificati L.M.A. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

- di aver la proprietà di un ponte radio e n. 30 radio con licenza ministeriale. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito può essere soddisfatto dai componenti nel loro complesso, senza requisiti minimi in capo al mandatario e al mandante.

- di avere la disponibilità documentabile delle seguenti attrezzature minime: 80 zaini Air Bag ABS Lavinem Sistem; mezzo di trasporto abilitato al trasporto di 9 passeggeri utenti con eventuale mezzo sostitutivo che, in ogni caso, garantisca la regolarità e continuità del servizio. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito può essere soddisfatto dai componenti nel loro complesso, senza requisiti minimi in capo al mandatario e al mandante.

- di impegnarsi ad ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 3, lettera c), della legge regionale 15/1988 e s.m.i. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

- di avere la proprietà o l'esercizio di almeno 2 (due) aeromobili elicotteri con le seguenti caratteristiche minime pari a : peso massimo al decollo >= 2250 kg e potenza massima al decollo >= 557 kw. Tali mezzi devono essere disponibili e non vincolati ad altri appalti e servizi. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito può essere soddisfatto dai componenti nel loro complesso, senza requisiti minimi in capo al mandatario e al mandante.

- di avere nel manuale operativo aziendale la procedura di addestramento al personale dipendente e non per le operazioni di eliski. **In caso di concorrente "gruppo"** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

- di avere nel proprio organico deputato al servizio il direttore operativo con esperienza di volo in montagna. **In caso di concorrente “gruppo”** (intendendo per tale il soggetto ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lgs.163/06) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

H - In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) **una Dichiarazione**, rilasciata dal legale rappresentante del mandatario capogruppo, attestante le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D. Lgs 163/2006: I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.”

M - In caso di concorrente “gruppo” COSTITUITO (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) **copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza**, conferito dalle imprese temporaneamente riunite, alla mandataria, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

N - In caso di concorrente “gruppo” DA COSTITUIRE (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) **una Dichiarazione**, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che partecipano al raggruppamento o al consorzio, con la quale gli stessi si impegnano a conferire mandato speciale collettivo quale mandataria ad uno dei partecipanti, il quale stipulerà il contratto per conto proprio e delle mandanti, così come previsto dall’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

I -Copia Di Un Documento Di Identità DI TUTTI I SOTTOSCRITTORI DELLE SUDETTE DICHIARAZIONI, in corso di validità.

IMPORTANTE

il documento di identità costituisce elemento essenziale ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e, pertanto, la mancata allegazione costituisce causa di esclusione.

2. Ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale sia di ordine speciale.
3. La stazione appaltante si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs 163/2006, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l’operato della stazione appaltante stessa.
4. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D Lgs 196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006 e dalla alla L.R. 19/2007.

XII CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

1. La busta “B” deve contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 74 D. Lgs 163/2006, la proposta tecnica secondo quanto prescritto dal presente disciplinare:

Documenti relativi al criterio A – Progetto Tecnico e di Gestione del Servizio -

2. I documenti contenenti l’offerta economica devono essere inseriti nella busta **C** e non nella busta **B**.

N.B.

Ogni elaborato deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, sul frontespizio dai legali rappresentanti dei concorrenti. In caso di ATI è sufficiente la sottoscrizione del capogruppo.

XIII

CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

- 1 La busta “C” deve contenere, pena l’esclusione, una Dichiarazione sostitutiva, in bollo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente:
 - la ragione o denominazione sociale;
 - l’oggetto del contratto;
 - il prezzo complessivo offerto;
 - la sottoscrizione della offerta da parte del concorrente. **In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006) l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da parte di tutti i componenti il raggruppamento.**
- 2 L’offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

XIV

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA

1. E’ consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, qualora l’amministrazione non provvedesse all’aggiudicazione dei lavori.

XV

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.:
 - le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della L. 25 giugno 1909, n. 422 “*Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici*”, e s.m.i., e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”;
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
 - le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - i consorzi dei concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615ter del codice civile;
 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
 - concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea.
2. Per quanto non espressamente precisato, vigono i principi e le disposizioni di cui agli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, all’art. 34 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. La stazione appaltante allorché, in sede in gara, valuta una potenziale situazione di fatto per la quale due o più offerte siano riconducibili ad un medesimo centro decisionale, procede all’esclusione dei soggetti collegati, al fine di tutelare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara. In particolare, non possono partecipare alla gara i concorrenti tra i quali vi siano identità nelle seguenti cariche: titolare di ditta individuale; socio di società in nome collettivo; socio accomandatario di società in accomandita semplice; membro di organi di amministrazione di società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e consorzi di cooperative, consorzi di imprese; direttori tecnici.

La stazione appaltante si riserva, comunque, di verificare in concreto se sussistono, oltre a quelli indicati, altri elementi per i quali sussistano forme di controllo tra due o più concorrenti tali da alterare il regolare andamento delle operazioni di gara. In tale caso, può sospendere la procedura di gara per effettuare un'apposita attività istruttoria, così come previsto dall'art. VIII del presente disciplinare. I concorrenti, comunque, possono allegare già in sede di gara idonee documentazioni e dichiarazioni volte a giustificare eventuali situazioni di controllo sussistenti. In tale caso, la stazione appaltante si riserva di verificare, con la più ampia discrezionalità e senza che i concorrenti stessi possano vantare diritti di sorta, la sussistenza o meno di circostanze tali da inficiare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara.

4. Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea, questi deve possedere i requisiti di cui al D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell'art. 3, comma 7, dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché deve possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara.

XVI CONCORRENTI SINGOLI

1. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l'esclusione, sia i requisiti di ordine generale sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti dal disciplinare di gara.

XVII RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

1. I concorrenti possono partecipare alla gara costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, verticale o misto.
2. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554:
 - Le associazioni temporanee devono, pena l'esclusione, in ogni caso, possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal bando di gara;
 - L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltare e dei fornitori. In ordine all'esecuzione delle lavorazioni scorribili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario;
 - E' fatto divieto, pena l'esclusione, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
 - E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
 - I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
 - Il rapporto di mandato che nasce a seguito della costituzione dell'associazione temporanea di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
 - In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
 - In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

- Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti necessari, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- L'impresa capogruppo deve, in ogni caso, pena l'esclusione, possedere i requisiti in misura maggioritaria.

XVIII

SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ANOMALIA

1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando, il soggetto che presiede la gara, ai sensi dell'art. 121 del d.P.R. 207/2010, chiude la seduta pubblica e la stazione appaltante procede alla verifica delle giustificazioni ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice.
2. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 121 del d.P.R. 207/2010.
3. Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs 163/2006 la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di anomalia (o di congruità) contemporaneamente le prime cinque offerte.
4. La verifica di anomalia è demandata alla commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 o, in difetto, di una commissione specifica all'uopo nominata ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 e art. 121, comma 4, del d.P.R. 207/2010.

XIX

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

1. L'amministrazione appaltante comunicherà d'ufficio mediante fax, via e-mail ed in subordine mediante posta ordinaria (art. II del disciplinare), ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, entro 5 giorni dall'avvenuto completamento delle operazioni di gara, l'esito della stessa:
 - all'aggiudicatario provvisorio;
 - al concorrente che segue nella graduatoria, quale secondo classificato;
 - a coloro la cui offerta sia stata esclusa e non abbia raggiunto la soglia di ammissibilità tecnica.a coloro la cui offerta sia stata esclusa.
2. Entro 5 giorni dal termine delle operazioni di gara, sempre secondo quanto stabilito dall'art. 79, co. 5 lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante renderà disponibile a tutti i concorrenti la graduatoria ufficiosa della gara mediante pubblicazione all'albo pretorio e sui siti.
3. La stazione appaltante comunicherà al domicilio eletto a mezzo fax, come da autorizzazione effettuata dal concorrente, l'avvenuta aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto. Tale comunicazione verrà effettuata a tutti i concorrenti partecipanti:
 - per quanto concerne l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione con indicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto pari a 35 giorni;
 - per quanto concerne la stipulazione del contratto entro 5 giorni dall'avvenuta stipula.
4. Una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. A tal fine, il soggetto appaltante assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per il recapito della documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Qualora uno o ambedue i concorrenti non forniscano la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto appaltante procede all'esclusione dalla gara, alla riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, ove ricorrano le condizioni, all'escussione della relativa garanzia

provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici . In ogni caso, l'accertata mancanza alla data della gara dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del concorrente e l'escussione della garanzia provvisoria.

5. I requisiti richiesti nel presente disciplinare, necessari per partecipare regolarmente alla gara, devono sussistere sino alla data di stipula del contratto e perdurare sino all'approvazione del collaudo.
6. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante. L'offerta dell'aggiudicatario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto di appalto.
7. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto non avrà luogo prima di 35 giorni. La stipula del contratto avverrà, comunque, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Se la stipulazione del contratto non avviene entro tale termine, nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per le opere provvisoriale.
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro-interessati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine come prescritto dall'art. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
10. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che la stazione appaltante debba procedere alla consegna in via d'urgenza.
11. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che la stazione appaltante debba procedere alla consegna in via d'urgenza.
12. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006, l'esecutore del contratto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva nei modi e nei termini di cui all'art. 133 del D Lgs 163/2006.

XX DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Non è ammesso il subappalto.

XXI VARIANTI, OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE, RINUNCIA ALLA GARA

2. Non sono ammesse offerte in variante.
3. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati per l'offerta principale.
4. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati ne presente disciplinare.
5. I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all'esterno il nominativa del concorrente e la seguente dicitura: **“BUSTA SOSTITUTIVA/INTEGRATIVA relativa alla gara d'appalto per il servizio di trasporto di sciatori con aeromobili (eliski) del comune di Valgrisenche. - NON APRIRE”**. Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta pervenuta.

XXII CLAUSOLA DI RINNOVO

1. Il contratto di appalto a favore del concorrente aggiudicatario verrà stipulato per un periodo di anni 3. La stazione appaltante si riserva di rinnovare per un periodo di 2 anni (due) il contratto a favore dell'appaltatore, atteso che la qualificazione dello stesso avviene sulla scorta del periodo complessivo di anni 5. La volontà di rinnovare il contratto o di non utilizzare tale opzione verrà comunicata all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del triennio.
2. Qualora la stazione appaltante non intenda procedere nel rinnovo, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

XXIII ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare vigono i principi in materia di appalti pubblici stabiliti dalla normativa di settore **ed in particolare le disposizioni di cui alla l.r. 15/1988.**
2. **Ogni concorrente** non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta.
3. **Non sono ammesse offerte in ribasso, pena l'esclusione.**
4. In presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione.
5. La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente disciplinare l'ulteriore documentazione richiesta.
6. L'amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.
7. La stazione appaltante ha finanziato i servizi oggetto della gara in appalto mediante fondi propri.
8. Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
9. La stazione appaltante si riserva di escludere dalla presente procedura di affidamento quei soggetti che nell'esecuzione di precedenti contratti con l'amministrazione stessa, si siano resi colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei confronti degli stessi siano stati accertati gravi ritardi o gravi inadempimenti per i quali si è proceduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto di appalto stipulato sempre con la stessa amministrazione. Tale scelta viene operata dalla stazione appaltante all'atto della verifica dei documenti contenuti nella busta "A" e ad insindacabile discrezione della stessa.
10. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell'aggiudicatario.
11. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

12. Le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.
13. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante esclusivamente in forma scritta tramite FAX al n. 0165/97186 non oltre il giorno 18 ottobre 2011. Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta mediante inoltra via fax. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti.

Valgrisenche, li 15 settembre 2011

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
Dr.ssa Cecilia Plat